



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Sindaco

Sindaco

Inserimento N. 80 del 18/05/2020

Ordinanza contingibile urgente n. 78 del 18/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

Visti:

- Il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
- Il DPCM 01/03/2020;
- Il DPCM 04/03/2020;
- Il DPCM 08/03/2020;
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna datata 08/03/2020;
- Il DPCM 09/03/2020;
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna datata 10/03/2020;
- Il DPCM 11/03/2020;
- Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna datata 17/05/2020;

Visti inoltre:

- Visto il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità recante “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov2”, aggiornata al 31 marzo 2020, che precisa che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;
- l’art. 191 del d.lgs 152/06 “Norme in materia ambientale”, che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, attribuisce ai Sindaci la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- la legge 689/1981 ed in particolare gli artt. 13 e 16, e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ii. “TUEL” in particolare l’art. 7 bis;

Premesso che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID – 19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica e a contrastare la diffusione del virus;

Considerato:

- che la lotta alla pandemia di CODIV - 19 richiede l'impiego considerevole di dispositivi monouso utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) e che è quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana
- che il corretto smaltimento degli stessi DPI provenienti da utenze domestiche, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento.

Verificato che, nonostante le prescrizioni vigenti contro l'abbandono dei rifiuti, le indicazioni sul corretto smaltimento di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, la costante attività di informazione istituzionale, i controlli di polizia messi in atto, si è rilevato che permangono comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti il divieto di abbandonare nell'ambiente mascherine e guanti monouso utilizzati;

Ritenuto, quindi, necessario adottare provvedimenti sanzionatori contro il fenomeno dell'abbandono di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, anche al fine di consentire alla polizia locale e alle altre forze di polizia sul territorio un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

Visto l'Art. 255, comma 1 del Codice dell'ambiente:

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo [256](#), comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli [192](#), commi 1 e 2, [226](#), comma 2, e [231](#), commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Sentito il Prefetto di Modena

ORDINA

Con effetto immediato e fino al 31 Luglio 2020:

Fatto salvo che l'abbandono non costituisca reato ai sensi del Codice Penale, di equiparare l'abbandono di dispositivi di protezione individuale sul suolo pubblico, lungo le strade o nell'ambiente, all'abbandono di rifiuto urbano pericoloso, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana, e di conseguenza, sanzionare tale fenomeno come previsto dall'Art. 255, comma 1, del Codice dell'ambiente

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni, sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;
- Che la presente ordinanza sia comunicata a:
 - Prefettura di Modena;
 - Questura di Modena;
 - Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Modena;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà, altresì, essere presentato ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Castelfranco Emilia, 18/05/2020

Il Sindaco
Giovanni Gargano

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>)